

Codice A2015A

D.D. 30 settembre 2025, n. 390

L.R n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" - D.G.R. n. 49-4417 e 51-4419 del 22.12.2021- DGR 31-5342 del 8.7.2022. Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi riguardanti l'erogazione di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità..



ATTO DD 390/A2015A/2025

DEL 30/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: L.R n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” - D.G.R. n. 49-4417 e 51-4419 del 22.12.2021- DGR 31-5342 del 8.7.2022. Affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. di servizi riguardanti l’erogazione di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica a favore di enti pubblici e/o privati (categoria B LR 2/2009) per le annualità 2025 e 2026 (fondo 758). Impegno di spesa di complessivi euro 74.237,34 sul capitolo 178542, annualità 2025 e 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027. CIG B82730B7BA.

Premesso che:

- la legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. 8 (modificata dalla L.R 32 del 14.12.2021) “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali;
- con D.G.R. n. 49-4417 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019, le disposizioni per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica degli enti privati (categoria B), destinando complessivi euro 2.000.000,00;
- con il medesimo provvedimento deliberativo la Giunta regionale ha stabilito, per quanto sopra richiamato, di avvalersi dei servizi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione di analogo finanziamento concesso per gli enti pubblici ai sensi della legge regionale 2/2009;
- con D.G.R. n. 51-4419 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019 le disposizioni per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici a

sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi euro 3.000.000,00;

- con il medesimo provvedimento la Giunta ha deliberato di incrementare, per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00, il Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2017 e di destinare tale incremento per l'erogazione della tipologia dei contributi sopra riportati;

- con D.G.R. n. 31-5342 del 8.7.2022 la Giunta regionale ha deliberato di incrementare di euro 3.133.163,00 la dotazione iniziale del fondo, pari a euro 5.000.000,00, e, a parziale modifica delle D.G.R. 49-4417 e 51-44419 del 22.12.2021, ha stabilito i criteri per la concessione dei contributi per la categoria B della legge 2/2009 e s.m.i., disponendo di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. anche per i servizi di gestione delle ulteriori risorse sopra specificate.

- con DD n. 397/2021, poi rettificata con DD n. 438/2021, è stato approvato lo schema di affidamento a Finpiemonte S.p.a del servizio di gestione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano dell'offerta turistica (categoria B);

- il relativo contratto d'affidamento del servizio è stato sottoscritto in data 17.03.2022, successivamente integrato in data 11.11.2022, con durata prevista fino al 31.12.2024;

- alla data del 31.12.2024 le attività previste dal contratto non risultavano concluse, in quanto i beneficiari dei contributi non avevano ancora presentato tutte le dichiarazioni di spesa riferite ai progetti finanziati; oltre a ciò, nel corso della gestione è stato registrato un aumento delle attività di controllo svolte da Finpiemonte, dovuto al fatto che le rendicontazioni ricevute sono risultate spesso carenti di opportuna documentazione giustificativa ed è stato, quindi, necessario sospenderne la valutazione per richiedere l'invio di documentazione integrativa;

- entro la data di scadenza del contratto non è stato possibile disporre una proroga dello stesso vista l'indisponibilità di risorse finanziarie a valere sull'annualità 2024, rendendosi, quindi, necessario predisporre un nuovo contratto d'affidamento del servizio finalizzato a completare le attività sopra descritte, per concludere il procedimento di erogazione dei contributi relativi al bando LR 2/2009 di categoria B annualità 2022.

Dato atto che:

- con L.R. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte s.p.a. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

- l'art. 2, comma 2, lettera a), della citata L.R. n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di contributi;

- in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.", sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti.

Rilevato che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, e che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità

della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip s.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Ritenuto necessario procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato, dando atto che le prestazioni oggetto di affidamento sono esclusivamente di contenuto strumentale:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato in relazione ai vantaggi conseguibili in termini di economicità e di celerità.

Considerato, in proposito, che:

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale – DD 43 del 27 febbraio 2018 “Adozione del Documento recante Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. 2-6472 del 16 febbraio 2018", come integrata, in attuazione della D.G.R. 21-6536 del 20 febbraio 2023, con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;
- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte s.p.a.;
- in particolare, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità, celerità e qualità del servizio offerto, si evidenzia che Finpiemonte S.p.A.:
 - è una società controllata dalla Regione Piemonte, che opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021;
 - persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
 - ha una consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie regionali;
 - detiene un know how specifico che non richiede un'azione di training del personale e che consente l'offerta dei servizi previsti dall'affidamento in modo tempestivo ed efficace;
 - dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
 - ha una esperienza pluriennale nella gestione dei fondi regionali maturata nel corso delle precedenti programmazioni e, nel caso di specie, ha già gestito i servizi inerenti l'erogazione dei contributi economici di cui al fondo in oggetto (fondo 758) nelle annualità 2022, 2023 e 2024, con risultati pienamente rispondenti alle clausole contrattuali.

Considerato, altresì, che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;

- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
 - al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
 - al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- sulla base delle premesse già richiamate, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 17.07.2025 ha avviato, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, la procedura per l'affidamento diretto di servizi e attività riguardanti l'erogazione di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica a favore di enti pubblici e/o privati (categoria B LR 2/2009) per le annualità 2025 e 2026;
- avviata la procedura (ID 204783930), Finpiemonte s.p.a. è stata invitata a presentare apposita offerta tecnico-economica entro il 1.8.2025;
- alla suddetta procedura di affidamento diretto è stato assegnato il CIG n. B82730B7BA, in applicazione dell'art. 23, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- Finpiemonte ha presentato in data 1.8.2025 con prot. n. 1754036336342, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta per le prestazioni di servizi sopra indicate, per un corrispettivo complessivo di euro 74.237,34, relativamente alle attività da svolgersi sino al 31.12.2026, comprensiva del relativo cronoprogramma;
- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata DD 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD 80 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla DD 91 del 28 febbraio 2023;
- esito positivo ha avuto, altresì, la verifica della completezza e della coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Ritenuto, pertanto, di:

- 1) approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio di cui alla nota. prot. n. 1754036336342 del 1.8.2025 e affidare a Finpiemonte S.p.A., sino al 31.12.2026, i servizi inerenti le attività di gestione ed erogazione delle risorse economiche stanziare per l'erogazione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B), in attuazione delle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del 22.12. 2022, nonché della DGR n. 31-5342 del 8.7.2022, per un importo complessivo pari a euro 8.133.163,00 (fondo 758);
- 2) approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando

atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

3) dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613) per le annualità 2025 e 2026 ammonta ad euro 74.237,34;

4) impegnare, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 74.237,34, così suddivisa:

- euro 68.931,09 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;

- euro 5.306,25 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;

5) dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

6) specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 74.237,34 risulta così suddivisa: euro 60.850,28 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 13.387,06 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

7) dare atto che la somma complessiva di euro 35,00, corrispondente al contributo dovuto a favore di ANAC (cod. ben. 297876), risulta già impegnata sul capitolo 144926/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 (impegno n. 8567/2025), per l'assolvimento degli obblighi di contribuzione di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Dato atto che:

- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2025 e 2026;

- il capitolo n. 178542 risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità la cui transazione elementare è rappresentata nella "*Appendice A - Elenco registrazioni contabili*", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- la natura della spesa è non ricorrente;

- la spesa è finanziata da risorse fresche;

- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);

- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi regionali;

- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il DURC risulta regolare con validità fino al 30.10.2025;

- il Responsabile Unico di Progetto è il Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica – Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- la DGR n. 11 - 739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- la Legge regionale 27/02/2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 Febbraio 2025, n. 2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la DGR 21-1586 del 22 settembre 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A11, A20 e A21)".;

determina

1) di approvare, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio di cui alla nota prot. n. 1754036336342

del 1.8.2025 e affidare a Finpiemonte s.p.a., sino al 31.12.2026, i servizi inerenti le attività di gestione ed erogazione delle risorse economiche stanziare per l'erogazione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B), in attuazione delle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del 22.12. 2022, nonché della DGR n. 31-5342 del 8.7.2022, per la gestione del Fondo 758 già istituito presso Finpiemonte s.p.a.;

2) di approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. dei servizi sopra menzionati, (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

3) di dare atto che il corrispettivo totale per l'affidamento dei servizi a FinPiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613) per le annualità 2025 e 2026 ammonta ad euro 74.237,34;

4) di impegnare, a copertura del corrispettivo dovuto a Finpiemonte s.p.a. (codice beneficiario 12613), la spesa complessiva di euro 74.237,34, così suddivisa:

- euro 68.931,09 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;
- euro 5.306,25 sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026;

5) di dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che il piano dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

6) di specificare che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 74.237,34 risulta così suddivisa: euro 60.850,28 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 13.387,06 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; la liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

7) di dare atto che la somma complessiva di euro 35,00, corrispondente al contributo dovuto a favore di ANAC (cod. ben. 297876), risulta già impegnata sul capitolo 144926/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 (impegno n. 8567/2025), per l'assolvimento degli obblighi di contribuzione di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica – Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio;

9) di disporre la pubblicazione delle informazioni relative al presente affidamento sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, ai sensi degli artt. 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte

entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del Codice del processo amministrativo.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A_SCHEMA_CONTRATTO.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

All. 1

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE DELLE
ATTIVITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE, ALLA
SOSTENIBILITA’ PAESAGGISTICA, AMBIENTALE ED ENERGETICA,
AL POTENZIAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
IMPIANTISTICO DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO
E DELL’OFFERTA TURISTICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E/O
PRIVATI (CATEGORIA B), **approvato con D.D. n. ____ del ____ – CIG**

TRA

REGIONE PIEMONTE Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio -
Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica , in
persona del Dirigente Responsabile, ... nato a ... il ..., domiciliato per
l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Piemonte 1, C.F. n.
80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale, domiciliato per la carica in Torino presso la
sede sociale, nel seguito “Finpiemonte” e, ove congiuntamente, anche “Parti

Premesso che

- | | |
|----|--|
| a. | con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione |
| | di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società |
| | finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della |
| | competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della |
| | Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti |
| | costituenti o partecipanti; |
| b. | in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge |
| | regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di |
| | avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di |
| | concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri |
| | benefici comunque denominati; |
| c. | ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in |
| | attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e |
| | Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro |
| | per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione |
| | Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel |
| | presente contratto; |
| d. | Finpiemonte, in virtù dei predetti atti: |
| - | è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente |
| | partecipazione regionale; |
| - | opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti |
| | costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi; |

- | | |
|----|--|
| - | è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro; |
| e. | con D.G.R. n. 49-4417 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019, le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B), destinando complessivi euro 2.000.000,00; |
| f. | con il medesimo provvedimento deliberativo la Giunta regionale ha stabilito, per quanto sopra richiamato, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione di analogo finanziamento concesso per gli enti pubblici ai sensi della legge regionale 2/2009; |
| g. | con DGR n. 51-4419 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019 le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi euro 3.000.000,00; |
| h. | con d.g.r n 31-5342 del 8.7.2022 la Giunta Regionale ha deliberato di incrementare di euro 3.133.163,00 la dotazione iniziale del fondo pari a euro |

5.000.000,00 e, a parziale modifica delle dgr 49-4417 e 51-44419 del

22.12.2021, ha stabilito i criteri per la concessione dei contributi per la

categoria B della legge 2/2009 e s.m.i, disponendo di avvalersi di

Finpiemonte S.p.A. anche per l'utilizzo delle ulteriori risorse sopra

specificate, in continuità con la gestione delle risorse disposta con D.G.R. 51

– 4419 del 22 dicembre 2021 e con D.G.R. 49 –4417 del 22 dicembre 2021;

i. la Regione ha affidato a Finpiemonte le attività riguardanti

l'erogazione dei contributi previsti dalle deliberazioni di cui alle lettere

precedenti, sottoscrivendo un contratto d'affidamento in data 17.03.2022,

successivamente integrato in data 11.11.2022, con durata prevista fino al

31.12.2024;

j. al 31.12.2024 le attività affidate con il contratto del 17.03.2022 (e smi)

non risultavano concluse, dal momento che i beneficiari non avevano ancora

presentato tutte le dichiarazioni di spesa riferite ai progetti finanziati. Oltre a

ciò, nel corso della gestione è stato registrato un aumento delle attività di

controllo svolte da Finpiemonte, dovuto al fatto che le rendicontazioni

ricevute sono risultate sempre carenti ed è stato quindi necessario

sospenderne la valutazione per richiedere l'invio di documentazione

integrativa;

k. risulta pertanto necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico

di Finpiemonte per proseguire le attività già affidate, necessarie per portare a

conclusione la gestione dell'erogazione dei contributi previsti dalle DGR 49-

4417 e 51-44419 del 22.12.2021;

l. le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto

dell'affidamento delle attività residuali indicate alla precedente lettera k,

nonché disciplinare il riconoscimento delle maggiori attività di controllo già svolte, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e attività

1. La Regione affida a Finpiemonte la prosecuzione delle attività di gestione delle erogazioni dei contributi approvati dalla Giunta regionale a favore dei soggetti pubblici e/o privati, a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B).

2. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalle DGR n. 49-4417 del 22.12.2021 e n. 51-4419 del 22.12.2021 nonché dai successivi provvedimenti e dalle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività, come da offerta di servizio approvata:

a. Supporto nella definizione dell'affidamento e monitoraggio del suo andamento;

- | | |
|----|--|
| d. | Ricezione della documentazione, caricamento dati e archiviazione dei rendiconti; |
| e. | Esame delle dichiarazioni di spesa; |
| f. | Esame delle integrazioni sulle dichiarazioni di spesa; |
| g. | verifiche per adempimenti pre-erogazione aiuti (Regolarità D.u.r.c. e Certificazione Antimafia, ove prevista); |
| h. | Erogazione contributo; |
| i. | Predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie; |
| j. | Adozione degli atti di revoca; |
| k. | Azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale); |
| l. | Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale; |
| m. | Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari; |
| n. | Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti; |
| o. | Comunicazione periodica alla Direzione regionale affidante degli importi erogati ai singoli beneficiari; |
| p. | Predisposizione documentazione ex art 21 CQ; |
| 2. | Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, di tipo |

documentale nella misura del 100% delle dichiarazioni di spesa presentate.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con DGR n. 49-4417 del 22.12.2021 e n. 51-4419 del 22.12.2021 e della determinazione dirigenziale n. 397/2021, poi rettificata con DD n. 438/2021, trasferisce a Finpiemonte su conto corrente bancario dedicato e dalla società indicato, la somma di euro 8.133.163,00, su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Uffici di tesoreria regionale.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2026.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a

Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art.7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio agli atti della Direzione, pervenuta attraverso la piattaforma Sintel in data 1.8.2025 prot. n. 1754036336342, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 60.850,28 oltre IVA al 22% per euro 13.387,06.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 178542 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito

nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, fornendo distinta evidenza delle istanze ricevute per ogni categoria progettuale, dei relativi controlli e delle erogazioni effettuate.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra,

Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e

dell'eredità olimpica

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività connesse alla gestione e controllo della Misura denominata **“EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE, ALLA SOSTENIBILITA' PAESAGGISTICA, AMBIENTALE ED ENERGETICA, AL POTENZIAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO E DELL'OFFERTA TURISTICA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI (CATEGORIA B”**, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi

della D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e

poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

1. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

2. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

3. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

4. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dal bando, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

3. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
4. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono il legale rappresentante e il/i titolare/i effettivo/i dell'ente richiedente l'agevolazione, altre persone fisiche interne all'ente richiedente delegate alla presentazione delle domande di partecipazione e/o coinvolte nell'attuazione dell'operazione, altre persone fisiche afferenti ai soggetti fornitori coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Banche dati

- “FINanziamenti DOMande”;
- Gestionale Finanziamenti” per la gestione delle attività finalizzate al controllo;
- “DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo;
- Portale Inps/Inail;
- Registro nazionale degli aiuti;
- Telemaco (Infocamere).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in

modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque

trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da

ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il

Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati,

contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità
Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati
personali.